

**Risposta n. 327/2021**

**OGGETTO:** Regime fiscale dei dividendi corrisposti a fondi UE/SEE - Articolo 27,  
comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società istante (di seguito, "*Istante*") è una società di gestione del risparmio fiscalmente residente nei Paesi Bassi, soggetta a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito (Paesi Bassi), ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (di seguito "*direttiva AIFM*").

Nell'ambito della sua attività istituzionale, l'*Istante* gestisce alcuni fondi d'investimento (di seguito, "*Fondi*") trasparenti ai fini delle imposte sui redditi olandesi.

Dal punto di vista tributario nei Paesi Bassi, dunque, tali *Fondi* non sono soggetti passivi d'imposta e, pertanto, non integrano la nozione di persona residente ai fini della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni del 1990, ratificata con legge 26 luglio 1993, n. 305, (di seguito, "*Convenzione*") e non beneficiano delle disposizioni convenzionali.

I *Fondi* in oggetto sono partecipati da diversi investitori (di seguito, "*Investitori*"), che sono, invece, *liable to tax* nei Paesi Bassi, dove risultano fiscalmente residenti ai fini convenzionali.

Tra gli investimenti detenuti dai *Fondi*, ricorrono anche azioni emesse da società fiscalmente residenti in Italia.

Ciò premesso, l'*Istante* chiede se per effetto della modifica dell'articolo 27, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recata nell'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) i dividendi erogati dalle società italiane dal 1° gennaio 2021 ai *Fondi* esteri in esame non siano assoggettati a ritenuta e, in generale, a tassazione in Italia.

In subordine, qualora non si rendesse applicabile al caso di specie l'ultimo periodo del citato comma 3 dell'articolo 27, l'*Istante* chiede se possa trovare applicazione l'articolo 10, comma 2, della Convenzione (che prevede la ritenuta nella misura del 15 per cento), per trasparenza in capo agli *Investitori* partecipanti ai *Fondi*.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che in capo ai *Fondi* in oggetto trovi applicazione l'esenzione da ritenuta prevista dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 introdotto dall'articolo 1, comma 631, della legge di bilancio 2021, in quanto i predetti *Fondi* sono istituiti negli Stati UE/SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni e il gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva AIFM.

In subordine, l'*Istante* ritiene che in capo agli *Investitori* (dietro presentazione di un valido certificato di residenza nei Paesi Bassi), trovi applicazione l'articolo 10, comma 2, della *Convenzione*, ove prevede che «*tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo*

*beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: (...) b) il 15 per cento, in tutti gli altri casi».* Ciò in quanto i *Fondi* in esame sono soggetti trasparenti ai fini fiscali, come riconosciuto dall'autorità fiscale dei Paesi Bassi.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In generale, il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi.

L'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha modificato l'articolo 27, comma 3, sopra citato aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: *«La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni»* .

Il successivo comma 632 stabilisce che tale modifica si applica *«agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»*, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La modifica normativa in esame è diretta a estendere anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 e a quelli non conformi alla medesima direttiva 2009/65/CE il cui

gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia (cfr. relazione illustrativa alla legge di bilancio 2021).

Pertanto, per effetto di tale disposizione non sono imponibili in Italia, i dividendi corrisposti ai seguenti OICR di diritto estero:

- conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ossia alla c.d. direttiva UCITS IV (di seguito, direttiva UCITS);
- non conformi alla direttiva UCITS, ma il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva AIFM.

In entrambe le fattispecie, deve trattarsi di OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Ai fini della non applicazione della ritenuta è, pertanto, necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo *status* fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.

La disposizione in esame si applica agli utili "percepiti" a decorrere dal 1° gennaio 2021 in base al principio di cassa, a prescindere dal periodo di formazione degli utili medesimi o dalla relativa delibera di distribuzione.

Con riferimento al caso di specie, i *Fondi* sono istituiti in uno Stato UE (Paesi Bassi) e la società di gestione, fiscalmente residente nei Paesi Bassi, è soggetta a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM.

Pertanto, sui dividendi distribuiti da società residenti dal 1° gennaio 2021 ai *Fondi* in esame non deve essere applicata la ritenuta alla fonte prevista dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**